



COMUNE di PORTO TOLLE

Provincia di ROVIGO

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
GEMELLAGGIO CON CITTA' NAZIONALI
ED ESTERE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. **38** DEL **25 maggio 2010**

Publicato all'Albo Pretorio il 27 maggio 2010 n. 1048

SOMMARIO

ART. 1 - PRINCIPI E FINALITA'	pag. 3
ART. 2 - COMITATO PER I GEMELLAGGI	pag. 3
ART. 3 - FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER I GEMELLAGGI	pag. 3
ART. 4 - COMPITI DEL COMITATO	pag. 4
ART. 5 - UFFICIO PER I GEMELLAGGI	pag. 5
ART. 6 - INFORMAZIONE	pag. 5
ART. 7 - DELEGAZIONI UFFICIALI	pag. 5
ART. 8 - SCAMBI CON LE CITTA' GEMELLATE	pag. 5
ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI	pag. 5

ART. 1 – PRINCIPI E FINALITA'

1. Il Comune di Porto Tolle, in attuazione ai principi dello Statuto, favorisce l'instaurazione di rapporti di gemellaggio con città (enti territoriali) nazionali, europee ed extraeuropee al fine di stabilire legami di fratellanza e solidarietà per:
 - diffondere gli ideali di pace, di libertà e di solidarietà tra le diverse realtà sociali, politiche e religiose presenti sul territorio nazionale, europeo e mondiale
 - sviluppare la reciproca conoscenza e comprensione tra i popoli, per superare le frontiere e i pregiudizi, favorendo la cooperazione ed integrazione tra culture e civiltà diverse per promuovere situazioni di progresso civile, culturale, economico e sociale
 - promuovere esperienze d'interscambi tra le diverse culture
 - favorire ed organizzare occasioni d'incontri, ricerca ed approfondimento su temi e problemi di comune interesse e che vedano soprattutto i giovani delle rispettive collettività attori di questo processo.
2. Per raggiungere tali finalità, la Giunta Municipale adotterà tutte le iniziative necessarie, compresa l'adesione alla Federazione Mondiale delle città gemellate al Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa, accogliendo i principi fondamentali dei rispettivi Statuti.

ART. 2 – COMITATO PER I GEMELLAGGI

1. E' istituito il Comitato per i Gemellaggi nominato dalla Giunta Municipale su designazione degli organismi che ne fanno parte, e composto da:
 - Sindaco o suo delegato che lo presiede
 - tre rappresentanti del Consiglio Comunale di cui uno della minoranza
 - un rappresentante delle Istituzioni scolastiche
 - un rappresentante del mondo imprenditoriale
 - un rappresentante del mondo dell'associazionismo
 - un rappresentante del mondo sportivo

ART. 3 – FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER I GEMELLAGGI

1. Il Comitato per i gemellaggi è parte integrante dell'attività del Comune ed è strutturalmente collegato all'attività amministrativa.
2. Affinché il Comitato possa realizzare gli scopi di cui all'art. 1, il Comune di Porto Tolle iscriverà ogni anno nel proprio bilancio un apposito stanziamento di spesa.
3. Il Comitato per i Gemellaggi può ricevere finanziamenti anche da enti, associazioni, aziende o privati cittadini attraverso contributi annuali o a singole iniziative.
A tal fine sarà istituito un apposito capitolo in entrata.

4. Annualmente, possibilmente entro il 30 Novembre, comunque entro l'approvazione del bilancio di previsione, il Comitato propone alla Giunta Municipale, per l'approvazione, il programma di massima approvato per l'anno successivo.
5. Per qualsiasi variazione al programma d'attività che si rendesse necessaria nel corso dell'anno, il Comitato ne darà tempestiva comunicazione scritta alla Giunta Municipale.
6. Il Comitato ha la propria sede presso il Comune di Porto Tolle, in spazi predisposti dall'Amministrazione Comunale.
7. Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno per la proposta del programma di cui al precedente comma 4, ovvero su convocazione del Presidente. D'ogni seduta sarà redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
8. Le mansioni di Segretario sono svolte da un dipendente inquadrato almeno nella categoria B all'uopo individuato dal Responsabile della 1^a Area.
9. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta (metà + uno) dei componenti.
10. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei presenti e in caso di eventuale parità nella votazione, sarà decisivo il voto del Presidente. L'astensione equivale a voto contrario.
11. Il Comitato rimane in carica cinque anni e decade in concomitanza con la scadenza legale della carica del Sindaco.

ART. 4 - COMPITI DEL COMITATO

1. Compete al Comitato per i Gemellaggi:
 - formulare ed approvare entro un programma preventivo di massima delle attività che s'intendono realizzare nell'anno successivo
 - curare i rapporti con la Federazione Mondiale delle Città Gemellate e con il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa
 - coinvolgere e sensibilizzare sull'argomento i cittadini, enti ed associazioni
 - curare le relazioni con le città gemellate
 - promuovere e coordinare le iniziative con altri Comuni interessati ad attività di gemellaggio
 - seguire l'iter burocratico necessario all'ufficializzazione d'eventi per i gemellaggi
 - individuare ambiti d'interesse comuni con le città gemelle, promuovere e realizzare forme di partenariato tra i rispettivi territori anche al fine di partecipare ai programmi d'azione e finanziamento dell'Unione Europea e della Regione.

ART. 5 - UFFICIO PER I GEMELLAGGI

1. E' istituito presso l'Area 1^, il servizio Gemellaggi al quale è preposto il personale alle dipendenze del settore stesso.
2. A tale ufficio spetta fornire la necessaria assistenza tecnica amministrativa al Comitato per l'attuazione dei programmi di gemellaggio e quanto altro connesso.

ART. 6 – INFORMAZIONE

1. L'atto Ufficiale del " Giuramento di Fratellanza " opportunamente incorniciato, sarà esposto in apposita sala della Residenza Municipale.
2. Il Gemellaggio sarà pubblicizzato con pannelli indicatori posti sulle principali vie d'accesso al Comune e con altri mezzi di diffusione.

ART. 7 - DELEGAZIONI UFFICIALI

1. Il Comune si accolla gli oneri finanziari relativi all'ospitalità delle delegazioni nella fase d'avvio ed ufficiali delle città gemellate, e gli oneri concernenti le spese sostenute dalla Delegazione Comunale in visita alla città gemellate.
2. Le delegazioni sono nominate dalla Giunta Municipale e saranno composte oltre da uno o più membri del Comitato per i Gemellaggi, da cittadini, rappresentanti d'enti, associazioni, organizzazioni, istituzioni e amministratori in numero contenuto. La rappresentanza, di regola, sarà limitata ad una persona per ciascun organismo che ha finalità connesse con l'iniziativa.
3. Per quanto non espressamente riportato nel presente articolo, si fa rinvio al vigente regolamento comunale per la disciplina dei rimborsi delle spese di missione agli Amministratori Comunali.

ART. 8 - SCAMBI CON LE CITTA' GEMELLATE

1. Su richiesta motivata, possono essere concessi contributi per le spese di viaggio a gruppi di cittadini che si recano in visita alla città gemellata, purché tali iniziative, rientrino preventivamente in programmi approvati dal Comitato per il Gemellaggio e dalla Giunta Municipale.
2. Il contributo è deliberato dalla Giunta Municipale e non potrà superare il 50% della spesa preventivata.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo del mese successivo a quello cui consegue l'esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Le norme del presente regolamento, s'intendono superate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali, ancorché non formalmente recepite.